POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LOTTO N. 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) "LIBRO MATRICOLA"

BASE DI GARA: Euro 25.000,00.- annui. Euro 50.000,00.- per polizza biennale.

CONTRAENTE: Fondazione Edmund Mach

Via E. Mach, 1 – San Michele all'Adige – P.IVA 0203840227

MASSIMALE UNICO Euro 10.000.000,00

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO <u>Euro</u> ...(risultante da aggiudicazione)

(somma dei singoli premi di cui all'elenco veicoli allegato alla documentazione di gara; sussiste l'obbligo di trasmettere, prima della stipulazione del contratto, gli estremi della tariffa di riferimento utilizzata per il calcolo del premio per consentire la verifica in occasione delle inclusioni/esclusioni e del rinnovo annuale)

NOTA BENE:

LA PRESENTE POLIZZA AVRA' EFFETTO ALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2010

QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) "LIBRO MATRICOLA"

stipulata tra la

FONDAZIONE EDMUND MACH

Via E. Mach,1 38010San Michele all'Adige P. IVA 0203840227

	e la
(d	li seguito denominata Impresa)

Durata del contratto: dalle ore 24 del 31.12.2010

alle ore 24 del 31.12.2012 S.T.R.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per Assicurazione: il contratto di assicurazione

per Polizza: il documento che prova l'assicurazione

per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, e cioè:

Fondazione Edmund Mach

per Impresa

o Società: l'impresa assicuratrice:

per Broker: il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione

del contratto riconosciuto dalla Impresa e cioè: Inser S.p.A.

per Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia

assicurativa

per Risarcimento: la somma dovuta dalla Impresa al terzo danneggiato, in caso di sinistro

per Franchigia: la parte del risarcimento che rimane a carico del Contraente/o

Assicurato, per ogni sinistro

per Legge: la Legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, e

successive modifiche

per Regolamento: il regolamento di esecuzione della precitata legge

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

2) LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI

Massimale: l'Impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di **Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro.

3) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non e abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'uso;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato prevista dalla citata norma (salvo quanto previsto dagli artt.19,20,21).

4) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea.

L'assicurazione è operante per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

L'Impresa è tenuta a rilasciare GRATUITAMENTE il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia e operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

5) PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Per le rate successive il periodo di mora di cui all'art.1901 c.c. è elevato a 60 (sessanta) giorni Il pagamento viene eseguito tramite il broker presso la Sede Territoriale o Agenzia cui e assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di

assicurazione.

5/b) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando prescritto, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato;
- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione di rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

6) PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

E' prevista la facoltà di recesso dalla polizza per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità a partire dal 31.12.2010, con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza dell'annualità.

6/b) RECESSO DEL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

7) RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

8) POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

8.1) L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente.

Al termine dell'annualità (o del minor periodo), in sede di regolazione del premio, l'Impresa invierà il riepilogo delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute durante il periodo trascorso. Vi è l'obbligo per l'Impresa di trasmettere gli estremi della tariffa di riferimento utilizzata per il calcolo del premio, con riferimento a ciascun veicolo incluso nel libro matricola, per consentire la verifica in occasione delle inclusioni/esclusioni e del rinnovo annuale.

8.2) Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituente fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14[^].

Sono inoltre espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.

In ogni caso la temporanea esclusione non può avere una durata inferiore a trenta giorni.

8.3) Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla relativa comunicazione inviata dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 120 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più.

Per il versamento della regolazione il periodo di mora di cui all'art.1901 c.c. è elevato a trenta giorni.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

9) OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati:
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

10) DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente i sinistri all'Impresa quando ne viene a conoscenza.

11) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art.5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

12) GESTIONE DELLE VERTENZE GIUDIZIALI CIVILI E TUTELA PENALE

- a) L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
 - L'Impresa s'impegna comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
- b) L'impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.
 - Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

13) TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato ed, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

13/a) MEZZI DA ASSICURARE: Come da allegato elenco

13/b) BONUS/MALUS

La presente assicurazione e' stipulata nella forma Bonus/Malus per le autovetture e a Tariffa Fissa per i rimanenti mezzi. La forma Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8.5.1993.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva

copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

13/c) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA'- TARIFFA FISSA

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati a trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano dall'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITA' CIVILE

14) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Rinuncia al diritto di rivalsa dell'Assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo delle eccezioni previste dall'art. 3 lettera a) – Esclusioni e Rivalsa. Rinuncia al diritto di rivalsa dell'Assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo delle eccezioni previste dall'art. 3 lettera d) – Esclusioni e Rivalsa – valida per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

15) DANNI A TERZI TRASPORTATI IN CASO DI TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga dell'art. 3 lettera c) – Esclusioni e Rivalsa – s'intendono compresi i danni a terzi anche se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o dalle indicazioni della carta di circolazione.

16) USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

L'Impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

17) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

18) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente

causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

18. 1) - Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per R.C.;
- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo:
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge N. 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione la Società rinuncia a rivalersi nei confronti del proprietario/assicurato e del conducente autorizzato nel caso di danni alle persone causati ai terzi trasportati se il trasporto non avviene secondo quanto previsto dall'art. 54 lettera D del Codice della Strada, purché nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione.

19) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità anche del committente per danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

20) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose la Società garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato, compresi i dipendenti e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo assicurato e viceversa effettuate con i mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

21) SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C. il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

GARANZIE COMPLEMENTARI

22) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

23) DANNI ALL'INTERNO DEL VEICOLO PER TRASPORTO DI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 300,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

24) TRASPORTO AMBULANZA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di Euro 300,00 per evento.

25) PERDITA CHIAVI

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

26) RICORSO TERZI INCENDIO

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 1.500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta da assicurazione;
- il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trova con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

NORME GENERALI

FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto

COASSICURAZIONE E DELEGA

E' espressamene esclusa la coassicurazione.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad **ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA** costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.